Conto corrente con la Posta — Anno 86° – Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 3 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.
Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, che sospende le norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, e attribuisce al Ministro per le comunicazioni i poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2.

Con la stessa data tornano in vigore le disposizioni, la cui applicazione era stata sospesa con lo stesso decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.

Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 104, contenente norme sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito l'Ufficio italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma. Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la conseguzione dei suoi fini l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha un fondo di dotazione di 100.000.000 di lire conferito dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio superiore della banca, su proposta del Governatore, potrà, se necessario, aumentare il detto fondo; l'aumento dovrà essere approvato con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'Ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e composto da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca stessa, da due funzionari del Ministero del tesoro e un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne addimostri l'opportunità, il Consiglio può aggregarsi, con voto consultivo, persone particolarmente perite in determinate materie.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più componenti, si provvede nei tre mesi alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica per il tempo durante il quale il componente venuto a mancare avrebbe dovuto ancora restare in carica.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la seduta è presieduta da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, deve essere altresì convocato qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione può affidare l'attuazione delle sue deliberazioni, la preparazione delle materie da sottoporre al Consiglio e le eventuali delibera-

zioni di urgenza ad un Comitato composto dal presidente e da due membri scelti in seno al Consiglio medesimo, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente del Consiglio di amministrazione può deferire a chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia la presidenza del Comitato.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Il Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, provvederà alla nomina e alla revoca del direttore e alla assunzione, promozione e revoca dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio determinandone la facoltà di firma e il trattamento economico. Il Consiglio medesimo provvede all'assunzione, alla promozione ed alla revoca del rimanente personale, su proposta del direttore dell'Ufficio.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico amministrativo dei suoi servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni del Consiglio e del Comitato con voto consultivo.

Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituito un Collegio di revisori per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate per i sindaci dal Codice civile. I revisori, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, sono nominati dal Ministro per il tesoro, il quale ne fissa le retribuzioni. Uno degli effettivi è designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Comitato dei revisori redige una relazione sul bilancio di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

La gestione dell'Ufficio è annuale. Essa si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio la direzione predispone il relativo bilancio.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa relazione del Collegio dei revisori, viene trasmesso, insieme con le relative relazioni, al Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio viene prelevata, a favore della Banca d'Italia, una somma calcolata in ragione del 5 % del fondo di dotazione.

Gli utili netti risultanti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono così assegnati:

per i primi cinque anni alla riserva;

successivamente, per metà alla riserva e per l'altra metà in parti uguali al Tesoro e alla Banca d'Italia.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro.

Le eventuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di dotazione conferito da detta banca saranno a carico del Tesoro.

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione predisporrà lo statuto dell'Ufficio ed il regolamento per il personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni che le disposizioni legislative valutarie conferivano all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale viene così a cessare.

Art. 13.

Le operazioni del cessato Istituto verranno gradualmente liquidate per conto del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi che le fronteggerà esclusivamente con l'attuale patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, in difetto, con mezzi forniti dal Tesoro stesso.

Al Ministro per il tesoro, sentita la Commissione interministeriale di cui al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306, spetta il diritto di riconoscere o meno gli impegni e le operazioni comunque assunti a nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 14.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di assumere, in relazione alle esigenze di servizio, tra il personale attuale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, gli impiegati che a suo insindacabile giudizio saranno ritenuti necessari.

Il rimanente personale, la cui opera non sia necessaria per i compiti di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, verrà gradatamente liquidato in base al regolamento dell'Istituto medesimo e alle norme di legge.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 162. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332.

Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari per gli alloggi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le assegnazioni in locazione degli alloggi, disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono soggette alla imposta di registro prevista per le locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne denuncia nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

La sopratassa per la tardata o omessa denuncia è a carico dell'assegnatario.

Art. 2.

Le denunzie di abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, debbono essere presentate al Commissariato per gli alloggi in carta esente da bollo ed in doppio originale, uno dei quali viene restituito al denunziante con il visto del commissario o di un vice-commissario, o di un delegato.

Art. 3.

Il decreto di requisizione in uso per l'assegnazione in locazione deve contenere l'indicazione del commissario che ordina la requisizione, della persona alla quale è diretto l'ordine, dell'assegnatario dell'alloggio, degli elementi necessari per l'identificazione dell'alloggio stesso, della data in cui l'ordine è emesso.

Il decreto deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'ordine di requisizione nel termine di tre giorni dalla notifica e la menzione dell'obbligo dell'assegnatario di soddisfare la pigione e l'eventuale corrispettivo per l'uso dei mobili, e deve essere sottoscritto dal commissario.

Ove non sia possibile determinare l'importo della pigione e del corrispettivo per l'uso dei mobili all'atto del decreto di requisizione, il commissario vi provvede con successivo provvedimento.

La notificazione del decreto commissariale si esegue per atto di ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia del decreto alla persona cui è diretto l'ordine o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di costoro, la notificazione si considera eseguita mediante affissione di una copia del decreto all'ingresso dell'alloggio requisito.

Qualora l'ordine di requisizione non sia adempiuto entro il termine indicato nel decreto commissariale, l'assegnatario è immesso nel possesso dell'alloggio a mezzo di ufficiale giudiziario, senza intimazione di precetto o di preavviso.

Art. 4.

Il decreto di derequisizione nei casi previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, deve contenere le indicazioni previste nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, e deve essere sottoscritto dal commissario per gli alloggi.

L'esecuzione del decreto di derequisizione deve essere preceduta da notifica del precetto nella forma stabilita all'art. 480 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

I provvedimenti emanati dal commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, il ricorso alla Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi in locazione, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo preveduto dall'art. 121 dell'allegato *A* alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

Quando per cause dipendenti dell'attuale stato di guerra sussista la impossibilità di osservare il termine per ricorrere contro i provvedimenti del commissario per gli alloggi, si applica la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, prorogata con il decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

Art. 7.

Il ricorso alla Commissione deve contenere:

1) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del ricorrente, e l'indicazione del nome, cognome e residenza della controparte;

2) l'indicazione del provvedimento impugnato;

3) l'esposizione dei motivi dell'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale, è notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al commissario per gli alloggi ed alla controparte.

Il ricorso non sottoscritto nei modi prescritti è nullo.

Art. 8.

Il ricorso alla Commissione, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, deve essere depositato, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Per i ricorsi prodotti tempestivamente alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decisi, il presidente può prescrivere, ove lo ritenga necessario, con suo decreto da comunicare al ricorrente, la regolarizzazione ai sensi del precedente art. 7 e dei comma primo e secondo del presente articolo, entro un termine da prefiggere nel decreto medesimo, a pena di decadenza.

Quando concorrano gravi motivi la Commissione può sospendere la esecuzione del provvedimento commissariale impugnato.

Art. 9.

L'istruzione delle controversie nascenti dai ricorsi previsti dal precedente art. 7 spetta al presidente della Commissione. Il provvedimento con il quale si dispongono mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione. I consulenti tecnici ed i testimoni hanno l'obbligo del giuramento.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o la eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 10.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune, per la consulenza tecnica.

Art. 11.

Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

La decisione della Commissione deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3 il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve la controversia, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva quando vi sia pericolo nel ritardo.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo qualora dovuta.

Art. 13.

Le decisioni che non siano state impugnate possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella stessa correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto, con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono, con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione, prodotti al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, si osservano le norme del regolamento per il funzionamento del Comitato medesimo, approvato con l'art. 5 del R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, fermo restando il trattamento fiscale previsto dall'art. 87 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 16.

L'assegnatario di alloggio è obbligato a corrispondere all'avente diritto la pigione e la eventuale maggior somma per l'uso di mobili nella misura stabilita nel decreto commissariale di assegnazione, dalla data di immissione in possesso dell'alloggio. Il ricorso alla Commissione contro la determinazione della pigione e della maggior somma predette non sospende l'obbligo del pagamento nella misura stabilita nel decreto commissariale.

Art. 17.

La Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi ha sede nel capoluogo del mandamento giudiziario. I membri della Commissione, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenen-

ziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo. Almeno due dei membri, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case, debbono essere laureati in giurisprudenza.

Nello stesso modo possono essere nominati due membri supplenti della Commissione, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case.

Gli esperti previsti dall'art. 6 del decreto 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del Comune per il quale è nominato il commissario per gli alloggi.

Sono tuttavia valide le nomine disposte ai sensi dei citati articoli 6 e 8 anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Al commissario per gli alloggi può essere attribuita dal prefetto una indennità di carica, in relazione all'entità del lavoro che l'incarico comporta, ma in ogni caso in misura non superiore alla somma lorda mensile di lire diecimila se la carica si riferisce a Comuni con almeno centomila abitanti, di lire novemila se a Comuni con almeno ventimila abitanti e di lire ottomila se a Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti. La indennità di carica è ridotta di lire mille per i vice commissari.

La misura massima della indennità è ridotta alla metà per i commissari e vice commissari che siano dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione per la risoluzione delle controversie sono corrisposte, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, indennità da stabilirsi dal prefetto in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Per i servizi del Commissariato degli alloggi, quando non possa provvedersi con il comando di impiegati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, il prefetto competente può disporre assunzioni di personale non di ruolo. A tale personale, da assumere entro limiti numerici determinati dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è attribuito il trattamento economico spettante agli impiegati non di ruolo delle corrispondenti categorie in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale comandato ed a quello assunto per i servizi del Commissariato degli alloggi possono essere corrisposti premi di operosità e rendimento, per lavoro straordinario, ai sensi e nei limiti del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, possono essere assegnate ai Comuni, che non hanno la possibilità di provvedervi con i fondi del proprio bilancio, le somme occorrenti per le spese di funzionamento del Commissariato degli alloggi e della Commissione per la risoluzione delle controversie.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20.

Sono nulle tutte le convenzioni contrarie agli obblighi nascenti dall'assegnazione di alloggi in locazione, in base al decreto commissariale od alla decisione che risolve la controversia.

Art. 21.

La requisizione di alloggi di proprietà di Istituti per le case destinate ai dipendenti dello Stato o per le case popolari può essere disposta soltanto su richiesta degli Istituti stessi secondo la destinazione statutaria.

La requisizione può essere disposta prescindendo dalle condizioni prescritte nel comma precedente, qualora l'Istituto, informato dal commissario per gli alloggi della disponibilità di abitazioni negli immobili di sua proprietà, non formuli la richiesta nel termine di trenta giorni.

Rimangono ferme le requisizioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle case di proprietà delle Amministrazioni autonome dello Stato destinate ad alloggi del dipendente personale.

Art. 22.

Gli assegnatari di alloggi non possono cedere nè in tutto nè in parte l'uso dell'abitazione requisita. Il commissario per gli alloggi può revocare l'assegnazione in danno degli inadempienti.

L'assegnazione può essere revocata se l'alloggio requisito non sia adibito ad uso di abitazione.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 333.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1945 la tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale scelto da L. 1200 a L. 2400 al quintale;
Sale macinato da L. 1600 a L. 3200 al quintale;
Sale raffinato da L. 2000 a L. 4000 al quintale;
Sale niveo da L. 3000 a L. 6000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 280 a L. 560 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale per la pastorizia da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti da L. 400 a L. 800 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa da L. 240 a L. 480 al quintale;
Salaccio da L. 120 a L. 240 al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca « Fratelli Irace » nel Banco di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;
Vista l'istanza per la riduzione a quindici giorni del termine per l'attuazione della fusione della Banca « Fratelli Irace », società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo;
Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;
Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Banca « Fratelli Irace », società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annuncio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Risorgimento » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

(998) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(*2ª pubblicazione*). **Avviso n. 3.**

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1950), serie 13ª, di L. 30.000 capitale nominale; n. 93 (1951), serie 47ª, di L. 40.000 capitale nominale; n. 105 (1951), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Datioli Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(599)

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4%: n. 479 (1951) serie *A*. 1, di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie *A*. 1, di L. 40.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, moglie di Tomassi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(603)

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 49ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe vedova

Saggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 28 giugno 1945 - N. 145

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,35
Id. 5 % 1936	»	100,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,65

Media dei titoli del 30 giugno 1945 - N. 146

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,40
Id. 5 % 1936	»	100,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,85

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 25 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(993)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione) e del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ») nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(994)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.